

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza (D.R. n. 10 del 9.1.2015)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento concerne il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza attivato con Decreti Rettorali n. 340 del 22.6.2012 e n. 443 del 2.8.2012.

Art. 2 - Finalità

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza si propone di:

- a. sviluppare la ricerca scientifica;
- b. accrescere la qualità dei processi didattici e formativi anche incrementando le collaborazioni internazionali.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di Direzione.
2. La composizione, le competenze e il funzionamento dei suddetti organi sono regolamentati dalle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.

Art. 4 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 28 dello Statuto e all'art. 75 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 5 - Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è determinata dall'art. 76 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo, che ne disciplina anche le modalità di nomina delle componenti elettive.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le funzioni individuate dall'art. 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università, salvo quanto disposto al successivo art. 7.
3. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 77 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando a esse interviene la maggioranza dei suoi componenti; gli assenti giustificati non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Le riunioni sono presiedute dal Direttore.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Le richieste di punti all'ordine del giorno da portare in Consiglio di Dipartimento, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere inviate al responsabile amministrativo o al responsabile della U.O. competente almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta. Eventuali integrazioni saranno richieste dagli uffici di pertinenza e dovranno essere inviate almeno 3 giorni prima della seduta prestabilita.
7. Le proposte di deliberazione del Consiglio di Dipartimento devono essere predisposte a cura degli uffici competenti almeno 3 giorni prima della data del Consiglio.

Art. 6 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, dell'art. 79 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo e dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, la commissione paritetica docenti-studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

Art. 7 – Consiglio di Direzione

1. La composizione del Consiglio di Direzione è determinata dall'art. 32, 3° comma dello Statuto e dall'art.80 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.

2. Al Consiglio di Direzione sono attribuite, oltre alle seguenti funzioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. e), m) dello Statuto:

- il coordinamento dell'impegno didattico e dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti;
- la concessione del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi;

anche le seguenti competenze

- a) concessione di patrocinio;
- b) contributi per attività seminariali e convegnistiche fino a €300,00;
- c) autorizzazioni ad acquisti di copie di pubblicazioni o stipula di contratti di edizione;
- d) autorizzazioni ad acquisti di attrezzature per un valore superiore a €1.000,00 gravanti sui fondi di funzionamento del dipartimento;
- e) assegnazione di spazi e attrezzature scientifiche a docenti e personale tecnico-amministrativo;
- f) proposta di attribuzione del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow;
- f) ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Dipartimento dai Regolamenti di Ateneo, che il Consiglio di Dipartimento demandi esplicitamente a quello di Direzione.

Delle sedute verrà redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento e sarà inviato a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento almeno due giorni prima della seduta successiva.

Art. 8 – Articolazioni interne al Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per specifiche esigenze di carattere scientifico, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

2. Tali sezioni sono costituite a norma dell'art. 82 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo. Le sezioni possono svolgere attività di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate alla ricerca scientifica. A tal riguardo avanzano proposte al Consiglio di Dipartimento.

3. I docenti che intendono costituire una sezione debbono presentare la proposta al Consiglio di Dipartimento corredata di un piano di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 9 – Centri e laboratori

1. Per l'istituzione di centri e laboratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.

Art. 10 – Utilizzo locali e attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione degli studenti e delle associazioni studentesche locali idonei, laddove disponibili, per le iniziative da questi promosse, nei limiti e nei termini dei Regolamenti di Ateneo.
2. Le richieste di locali devono essere presentate con almeno una settimana di anticipo al Direttore del Dipartimento.